



COMUNE DI URBINO
Provincia di Pesaro e Urbino

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 31 del 18-04-2015

Oggetto: ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO - ART. 4 DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2011 N. 23- APPROVAZIONE REGOLAMENTO

L'anno duemilaquindici il giorno diciotto del mese di aprile alle ore 09:30, nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, in sessione Ordinaria in Prima convocazione, inizia la seduta che è stata partecipata ai Signori componenti il Consiglio a norma di legge; in relazione al punto in oggetto risultano presenti i Signori:

GAMBINI MAURIZIO	P	SIROTTI MASSIMILIANO	P
PAGANELLI SANDRO	P	MAGNANELLI ENRICO	P
ROSSI NICOLA	P	MUCI MARIA CLARA	P
GUIDI MASSIMO	P	SESTILI PIERO	P
VITTORIA RAFFAELLA	P	FEDRIGUCCI GIAN FRANCO	P
FOSCHI ELISABETTA	P	SCARAMUCCI FEDERICO	P
BALDUINI GIUSEPPE	P	CALCAGNINI BRUNELLA	P
SCALBI LAURA	A	FORTI EMILIA	P
VETRI MARIANNA	P		

Risultano pertanto presenti n. 16 e assenti n. 1 componenti il Consiglio.

Assume la presidenza il Signor GUIDI MASSIMO in qualità di PRESIDENTE assistito dal Segretario Dr. CANCELLIERI MICHELE anche con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

La seduta è Pubblica.

Il Presidente nomina i seguenti scrutatori:

BALDUINI GIUSEPPE
MAGNANELLI ENRICO
FORTI EMILIA

In continuazione di seduta - n. 5 dell'ordine del giorno.

* * *

Il Presidente pone in discussione l'argomento indicato in oggetto, che viene illustrato all'assemblea dall'Assessore Cangiotti, in conformità alla proposta di deliberazione depositata agli atti nella cartella a disposizione dei consiglieri.

Intervengono quindi nella discussione i Consiglieri Forti, Muci, Fedrigucci, Foschi, Sirotti, Scaramucci;

A questo punto entra la consigliera Scalbi: **SONO PRESENTI N. 17 CONSIGLIERI.**

Seguono gli interventi del Consigliere Sestili, dell'Assessore Crespini, della Consigliera Muci e del Sindaco; i relativi interventi vengono registrati su supporto informatico, agli atti del Comune, per essere successivamente trascritti a cura dell'Ufficio Segreteria.

A questo punto escono i consiglieri Magnanelli e Calcagnini: **SONO PRESENTI N. 15 CONSIGLIERI.**

Al termine della discussione il Presidente pone in votazione la seguente proposta di deliberazione:

'''

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

con decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 avente per oggetto "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" è stata introdotta, fra l'altro, all'articolo n. 4, la possibilità per i Comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte di istituire, con deliberazione del consiglio comunale, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno;

il relativo gettito è destinato esclusivamente al finanziamento, totale o parziale, degli interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché degli interventi di manutenzione e recupero, nonché di fruizione e valorizzazione dei beni culturali, paesaggistici e ambientali, ricadenti nel territorio comunale.

DATO ATTO che:

- il presupposto dell'imposta di soggiorno è il pernottamento in strutture ricettive presenti sul territorio comunale;
- il gettito del tributo è destinato esclusivamente per il finanziamento, totale o parziale, degli interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché degli interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;
- la misura dell'imposta è graduata secondo criteri proporzionali e comunque sino all'importo massimo di € 5,00 per notte di soggiorno;

- che il Comune può disciplinare le modalità applicative del tributo mediante apposito Regolamento da adottare ai sensi dell'articolo n. 52 del D. Lgs. n. 446/1997.

CONSIDERATO che, pertanto, corrisponda ad un'esigenza della città e della sua economia, e ad un più vasto e generale interesse, acquisire risorse per continuare a valorizzare il patrimonio storico e ambientale, nonché mantenere i servizi erogati, ricorrendo alla facoltà di applicare l'imposta di soggiorno a Urbino;

RITENUTO a tal fine di istituire, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, l'imposta di soggiorno, a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive, ubicate nel territorio del Comune di Urbino, con decorrenza 1 giugno 2015, nella misura indicata dalla giunta comunale in base a quanto disposto dal D. Lgs 267/2000;

PRECISATO che la misura dell'imposta sarà stabilita dalla giunta con criteri di gradualità e proporzionalità, e che per tali effetti – quali obiettivi parametri di riferimento – dovranno essere assunte le tipologie e classificazioni delle strutture ricettive, espressive delle caratteristiche e dei servizi propri delle singole strutture ricettive, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno;

DATO ATTO che le entrate provenienti dall'applicazione dell'imposta in oggetto saranno inserite nel bilancio in corso di approvazione e che le medesime sono state prudenzialmente stimate per l'anno in corso in € 130.000,00;

RILEVATO che l'art. 4, comma 3, del D.Lgs. 23/2011, rinvia ad un regolamento, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della Legge 400/1988, la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno. In conformità con quanto stabilito nel predetto regolamento i comuni, con proprio regolamento, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, e di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. Nel caso di mancata emanazione del regolamento nazionale nel termine di 60 giorni dall'entrata in vigore del D.Lgs. 23/2011 (decorrenti dal 07 aprile 2011), i comuni possono comunque adottare gli atti previsti;

PRESO ATTO che il previsto regolamento nazionale (di cui esiste solo uno schema al quale comunque ci si è ispirati) non è stato emanato entro i termini previsti dalla richiamata normativa e che pertanto è necessario procedere all'adozione di un proprio regolamento che disciplini l'imposta da applicarsi dal prossimo 1 giugno 2012;

RITENUTO di approvare il Regolamento sull'imposta di soggiorno nella città di Urbino, allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale, contenente l'individuazione del soggetto passivo d'imposta e le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, le modalità di versamento dell'imposta al Comune di Urbino, nonché le sanzioni da applicarsi in caso di inadempimento;

RITENUTO di riservarsi di modificare/integrare la disciplina di cui al presente provvedimento alle disposizioni che saranno emanate con il previsto regolamento nazionale;

DATO ATTO che sull'istituzione dell'Imposta di soggiorno e sugli eventuali atti conseguenti nella giornata del 26 marzo 2015 sono state sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive ubicate nel territorio del

Comune di Urbino e che sono stati programmati ulteriori incontri con le stesse anche al fine di un confronto sui successivi provvedimenti di competenza della Giunta Comunale;

EVIDENZIATO che per effetto del combinato disposto dell'art. 42, comma 2, lettera f), e 48 del T.U. 18 agosto 2000, n.267 la determinazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi rientra nella competenze della Giunta Comunale.

DATO ATTO che la presente proposta è stata trasmessa alle Commissioni consiliari competenti;

DATO ATTO che la presente proposta è stata esaminata dalle Commissioni Bilancio e Programmazione e Cultura-Turismo-Attività Produttive, riunite in seduta congiunta in data 10 marzo 2015;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 16 marzo 2015 il quale stabilisce che, per l'anno 2015, è ulteriormente differito dal 31 marzo al 31 maggio 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali;

VISTO l'articolo 4 del D.Lgs. n. 23/2011;

VISTO l'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997;

VISTO l'articolo 1, commi n. 161 e n. 162, della Legge n. 296/2006;

VISTO l'articolo 13 del D.Lgs. n. 471/1997;

VISTI gli articoli 9, comma 1, primo periodo e 17 del D.Lgs. n. 472/1997;

VISTO l'articolo 7-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTA la legge n. 689/1981;

VISTO l'articolo 42, comma 2, lettera f) del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

DELIBERA

1) di istituire nel Comune di Urbino, per i motivi illustrati in premessa e che qui si intendono integralmente richiamati e confermati, l'imposta di soggiorno prevista dall'articolo n. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 23/2011 a decorrere dal 1 giugno 2015;

2) **di approvare** il testo denominato “Regolamento comunale sull’imposta di soggiorno”, composto di n. 14 (quattordici) articoli, quale fondamentale documento utile per la corretta gestione dell’imposta di cui trattasi che, riportato in calce al presente atto, ne diviene parte integrante e sostanziale;

3) **di trasmettere** copia della presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997.



COMUNE DI URBINO
(Provincia di Pesaro e Urbino)

**REGOLAMENTO COMUNALE
SULL’IMPOSTA DI SOGGIORNO**

INDICE

- Articolo 1 – Istituzione e presupposto dell'imposta
- Articolo 2 – Soggetto passivo e assolvimento degli obblighi tributari
- Articolo 3 – Misura dell'imposta
- Articolo 4 – Esenzioni
- Articolo 5 – Obblighi del gestore della struttura ricettiva
- Articolo 6 – Versamento dell'imposta
- Articolo 7 – Disposizioni in tema di accertamento
- Articolo 8 – Sanzioni
- Articolo 9 – Riscossione coattiva
- Articolo 10 – Rimborsi e compensazioni
- Articolo 11 – Contenzioso
- Articolo 12 – Funzionario responsabile dell'imposta
- Articolo 13 – Decorrenza dell'applicazione dell'imposta
- Articolo 14 – Disposizioni transitorie e finali

Articolo 1 – Istituzione e presupposto dell'imposta

1. Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del D.Lgs. n. 23/2011. Nel presente Regolamento sono stabiliti il presupposto dell'imposta, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le sanzioni applicabili in caso d'inadempimento.
2. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive presenti sul territorio Comunale.
3. L'imposta è dovuta da ciascuna persona per ogni notte di soggiorno.
4. Il gettito dell'imposta, conformemente a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del citato D.Lgs. n. 23/2011, è destinato esclusivamente per il finanziamento, totale o parziale, degli interventi, in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché degli interventi di manutenzione e recupero, nonché di fruizione e valorizzazione dei beni culturali, paesaggistici e ambientali, ricadenti nel territorio comunale.

Articolo 2 – Soggetto passivo e assolvimento degli obblighi tributari

1. Soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive di cui al precedente articolo 1 e non risulta iscritto nell'anagrafe del Comune di Urbino.
2. Il gestore della struttura ricettiva provvede alla riscossione dell'imposta e risponde direttamente del corretto e integrale riversamento della stessa al Comune di Urbino.

Articolo 3 – Misura dell'imposta

1. La misura dell'imposta è stabilita annualmente con Deliberazione della Giunta Comunale, ai sensi dell'art.42, comma 2, lettera f) del D.Ls. n.267/2000 e s.m.i., entro i termini di approvazione del bilancio di previsione.
2. La misura dell'imposta è determinata per persona e per pernottamento ed è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.
3. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel Comune di Urbino, fino a un massimo di 5 notti di soggiorno nell'anno solare anche se non consecutive.

Articolo 4 – Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) gli iscritti all'anagrafe dei residenti del Comune di Urbino;
 - b) i minori fino al compimento del dodicesimo anno di età;
 - c) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio;
 - d) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
 - e) gli appartenenti alle forze di polizia statale, provinciale e locale, all'Arma dei Carabinieri, nonché al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco che pernottano per esigenze di servizio

- f) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano assistenza a gruppi organizzati di turisti. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore ogni venticinque partecipanti;
 - g) gli studenti iscritti, per l'anno accademico in corso, all'Università degli Studi di Urbino;
 - h) il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa.
2. L'applicazione dell'esenzione di cui al precedente comma è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di una dichiarazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli n. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e successive modificazioni.

Articolo 5 – Obblighi del gestore della struttura ricettiva

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel territorio Comunale sono tenuti a informare i propri ospiti, mediante affissione di appositi cartelli, dell'applicazione, dell'entità e dell'esenzioni dell'imposta di soggiorno. I cartelli informativi saranno predisposti e forniti dal Comune.
2. I gestori delle strutture ricettive, entro il termine ultimo del 31 gennaio dell'anno solare successivo, hanno l'obbligo di presentare al Comune di Urbino una dichiarazione annuale con il dettaglio trimestrale del numero dei pernottamenti imponibili, del numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 4, dell'imposta incassata e degli estremi dei versamenti della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa; sono altresì obbligati a segnalare le generalità dei soggetti passivi inadempienti, anche senza il consenso espresso dell'interessato, come prescritto dall'art. 24, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati).
3. La dichiarazione può essere trasmessa su supporto cartaceo o a mezzo posta elettronica certificata con firma digitale. Potrà essere trasmessa anche con altre modalità telematiche o mediante procedure informatiche che saranno eventualmente definite dal Comune di Urbino.
4. L'Ufficio Tributi dell'Ente metterà a disposizione dei gestori delle strutture ricettive un'apposita modulistica.
5. Per le strutture ricettive che non hanno carattere annuale, gli obblighi di cui ai precedenti commi 1 e 2 sussistono in riferimento al periodo di apertura dichiarato.
6. I gestori delle strutture ricettive sono obbligati a conservare tutta la documentazione relativa all'imposta di soggiorno (dichiarazioni sostitutive, dichiarazioni, ecc...) ai sensi di legge.
7. A fronte di tali obblighi è prevista a favore del gestore della struttura ricettiva una quota pari al 4% dell'ammontare dell'imposta riscossa. La suddetta quota è riconosciuta a titolo di rimborso per le spese gestionali sostenute per la riscossione, la rendicontazione ed il successivo riversamento al Comune di Urbino.

Articolo 6 – Versamento dell'imposta

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, entro il termine di ciascun soggiorno, corrispondono al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato l'importo complessivo dovuto a titolo d'imposta di soggiorno.
2. Il gestore della struttura ricettiva provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, per il successivo versamento al Comune di Urbino. È consentito il rilascio di una quietanza cumulativa per i gruppi organizzati e per singoli nuclei familiari.

3. Il gestore della struttura ricettiva dovrà conservare idonea documentazione delle quietanze rilasciate.
4. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme dovute al Comune a titolo d'imposta di soggiorno, indicandone la causale, entro quindici giorni dalla fine di ogni trimestre con le seguenti modalità:
 - a) direttamente presso la Tesoreria Comunale;
 - b) sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria Comunale;
 - c) mediante accredito sul Conto corrente bancario intestato al Comune di Urbino presso la Tesoreria Comunale.
5. In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere a presentare le dichiarazioni di cui all'articolo precedente e ad eseguire i versamenti distinti per ogni struttura.

Articolo 7 – Disposizioni in tema di accertamento

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione Comunale può:
 - a) invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - b) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.
2. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi dal 158 al 168, della L. n. 296/2006.

Articolo 8 – Sanzioni

1. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta da parte del soggetto passivo di cui all'art.2 si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 471/1997. Al procedimento d'irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui agli articoli n. 9, comma 1, primo periodo, e n. 17 del D.Lgs. n. 472/1997.
2. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione di cui all'articolo 5, comma 1, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 500,00, ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.
3. Fatta salva l'irrogazione della sanzione di cui ai precedenti commi 1 e 2, per la violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'articolo 6 si applica l'ulteriore sanzione da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 250,00, ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.
4. La mancata esibizione della documentazione indicata all'articolo 7, comma 1, nonché l'omessa segnalazione dei contribuenti evasori, di cui all'articolo 5, comma 5, comporta l'irrogazione di una sanzione da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 250,00 per ciascun caso.
5. Ai procedimenti d'irrogazione delle sanzioni previsti ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo si applicano le disposizioni della Legge n. 689/1981.

Articolo 9 – Riscossione coattiva

1. Le somme accertate e notificate dall'Amministrazione e dovute all'Ente a titolo d'imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro i termini previsti, sono riscosse coattivamente, secondo la normativa vigente.

Articolo 10 – Rimborsi e compensazioni

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 5.
2. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Non è rimborsata l'imposta pari o inferiori a € 7,00 così come previsto dal vigente Regolamento per la gestione delle entrate comunali.

Articolo 11 – Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del D.Lgs. n. 546/1992.

Articolo 12 – Funzionario responsabile dell'imposta

1. Il Funzionario Responsabile dell'imposta di soggiorno è nominato con delibera di Giunta Comunale
2. Il Funzionario Responsabile dell'imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone e adotta i conseguenti atti.

Articolo 13 – Decorrenza dell'applicazione dell'imposta

1. L'applicazione dell'imposta di soggiorno decorre a far data dal 01/06/2015.

Articolo 14 – Disposizioni transitorie e finali

1. Per particolari esigenze tecniche la Giunta Comunale ha facoltà di modificare i termini previsti dagli articoli n. 5 e n. 6 del presente Regolamento.
2. Ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D. Lgs. 446/1997, il presente regolamento è comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla data di esecutività.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge in materia, nonché il regolamento generale delle entrate tributarie e patrimoniali dell'Ente.

'''

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione sopra trascritta;

PRESO ATTO che la proposta di deliberazione è corredata del/i seguente/i parere/i richiesto/i ed espresso/i ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267:

In ordine alla REGOLARITA' TECNICA:

Responsabile del Settore ECONOMICO FINANZIARIO, VALENTINI ORNELLA,
in data 10-04-2015, Favorevole

In ordine alla REGOLARITA' CONTABILE:

Responsabile del Servizio Finanziario VALENTINI ORNELLA,
in data 10-04-2015, Favorevole

Con votazione effettuata per alzata di mano, che dà il seguente risultato:

GAMBINI MAURIZIO	Favorevole	SIROTTI MASSIMILIANO	Favorevole
PAGANELLI SANDRO	Favorevole	MAGNANELLI ENRICO	
ROSSI NICOLA	Favorevole	MUCI MARIA CLARA	Contrario
GUIDI MASSIMO	Favorevole	SESTILI PIERO	Contrario
VITTORIA RAFFAELLA	Favorevole	FEDRIGUCCI GIAN FRANCO	Favorevole
FOSCHI ELISABETTA	Favorevole	SCARAMUCCI FEDERICO	Astenuto
BALDUINI GIUSEPPE	Favorevole	CALCAGNINI BRUNELLA	
SCALBI LAURA	Favorevole	FORTI EMILIA	Contrario
VETRI MARIANNA	Favorevole		

totale voti favorevoli n. 11
totale voti contrari n. 3
totale astenuti n. 1

DELIBERA

DI APPROVARE la su indicata proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza di provvedere tempestivamente agli adempimenti successivi, a seguito di separata votazione effettuata per alzata di mano, che dà il seguente risultato:

GAMBINI MAURIZIO	Favorevole	SIROTTI MASSIMILIANO	Favorevole
PAGANELLI SANDRO	Favorevole	MAGNANELLI ENRICO	
ROSSI NICOLA	Favorevole	MUCI MARIA CLARA	Contrario
GUIDI MASSIMO	Favorevole	SESTILI PIERO	Contrario
VITTORIA RAFFAELLA	Favorevole	FEDRIGUCCI GIAN FRANCO	Favorevole
FOSCHI ELISABETTA	Favorevole	SCARAMUCCI FEDERICO	Astenuto
BALDUINI GIUSEPPE	Favorevole	CALCAGNINI BRUNELLA	
SCALBI LAURA	Favorevole	FORTI EMILIA	Contrario
VETRI MARIANNA	Favorevole		


totale voti favorevoli n. 11
totale voti contrari n. 3
totale astenuti n. 1

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Del che si è redatto il presente verbale così approvato e sottoscritto:

Il Presidente
GUIDI MASSIMO



Il Segretario
CANCELLIERI MICHELE



Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio informatico del Comune per quindici giorni consecutivi ai sensi del combinato disposto dell'art. 124 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 32 comma 1 della L. 18.06.2009 n. 69.

Urbino, **15 MAG. 2015**

IL SEGRETARIO



La presente deliberazione è divenuta esecutiva, trascorsi dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione, ai sensi dell'art.134 comma 3 del D. Lgs. 18/08/2000 n.267.

Urbino,

IL SEGRETARIO